PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2744 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione all'esecuzione di lavori per l'ampliamento della pista da sci da discesa n. 5/1/29 denominata "MALGA TERLAGO", nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Sergio BENIGNI	- componente supplente Servizio prevenzione rischi
- Paola VISINTAINER	- componente supplente Servizio geologico
- Cristina PENASA	- componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 19 febbraio 2019, con la quale la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Via Laghet, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per l'ampliamento della pista da sci da discesa n. 5/1/29 denominata "MALGA TERLAGO", nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Loris Bottamedi, datati febbraio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'allargamento della pista tra le quote 1.746 e 1.680 m.s.l.m. mediante l'eliminazione di un isola boscata posta a lato della linea dell'impianto funiviario M232e "Le Salare – Conca d'Argento". L'intervento prevede un ampliamento di circa 7.850 mq. con un volume di scavo di circa 3.800 mc. Il materiale di risulta sarà utilizzato per modificare l'andamento delle rampe nei pressi del ristorante "Paganella 2", posto a poche centinaia di metri dal luogo dell'intervento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Via Laghet, 3, all'esecuzione dei lavori di ampliamento della pista da sci da discesa n. 5/1/29 denominata "MALGA TERLAGO" nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul capitolo provinciale per migliorie boschive di una somma di **€ 2.000,00 (duemila/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;

3. di rendere noto che la Commissione ha evidenziato la criticità di smaltimento delle acque meteoriche dovuta all'aumento progressivo della larghezza delle piste, ottenuto con ripetute autorizzazioni su microprogetti che non affrontano in maniera organica la modifica dei tempi di corrivazione con aumento della portata idrica e di materiale solido che riversano nel Rio Lambin;

4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Bacini montani viene inviata copia della presente deliberazione;

8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/GM/SD/fr